

SCHEMA DI CONTRATTO

Incarico per approfondimenti idraulici dell'asta del Torrente CHISOLA e per progettazione preliminare delle opere di mitigazione del rischio del nodo idraulico di VOLVERA-NONE-AIRASCA

L'anno, il giorno del mese di, nella sede dell'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, Ufficio Operativo di Torino, Via Pastrengo 2 ter, Moncalieri (TO), sono comparsi i seguenti signori:

- A) ... , **(Seguono le generalità del responsabile dell'Amministrazione)**, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione affidante, C.F. 922116650349, che rappresenta nella sua qualità di, domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine "Committente".
- B) ... , **(Seguono le generalità dell'Affidatario)**, di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il termine "Affidatario".

PREMESSO CHE

La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno le seguenti prestazioni:

- a) Studio idraulico del bacino del Torrente Chisola, compresi gli affluenti, nel tratto fasciato dal ponte di Via Chisola (B.ta Ruata Pausino, in Comune di Cumiana) fino alla confluenza nel Fiume Po a Moncalieri, con lo scopo di valutare le dinamiche di esondazione, al fine della proposta di revisione delle vigenti fasce fluviali, e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, nonché individuare le necessità di adeguamento e/o la realizzazione di nuove opere finalizzate alla mitigazione del rischio per il territorio interessato dalle dinamiche del corso d'acqua oggetto di indagine, con particolare riguardo al nodo Volvera-Airasca-None e all'infrastruttura autostradale della A55 "Torino-Pinerolo";
- b) Studio di Fattibilità tecnico-economica ovvero, in base all'art. 23, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Progettazione Preliminare delle opere di contenimento dei livelli di piena necessarie sia in sinistra che in destra idrografica del Torrente Chisola in corrispondenza dell'abitato di Volvera, ovvero delle opere finalizzate alla salvaguardia degli abitati di Volvera, Airasca e None e dell'infrastruttura autostradale A55.

Con determinazione assunta dal n. in data si è disposto di procedere all'individuazione del professionista mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 157, c. 2 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e contestualmente sono stati approvati il disciplinare di gara, **il bando di gara** ed i documenti allegati.

Con determinazione assunta dal n. in data si approvava il verbale di gara e si aggiudicava in via definitiva la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

L'offerta risultata economicamente più vantaggiosa in esito alla procedura suddetta, è risultata quella presentata da con sede a in Via al n.

Che l'operatore economico ha versato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo di euro

TUTTO CIO' PREMESSO

stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra l'Amministrazione affidante e l'Affidatario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

In esecuzione della determinazione del n. assunta in data, il Committente, conferisce all'Affidatario,, alle condizioni del presente contratto, l'incarico per l'espletamento delle prestazioni le cui attività sono meglio dettagliate nei par. 2.2.1 e 2.2.2 del disciplinare di gara che, ancorchè non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Committente mette a disposizione dell'incaricato quanto indicato al par. 2.2.3 del predetto disciplinare.

L'Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale;

(oppure, a seconda del caso),

di intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con ed allega copia dell'autorizzazione ad esercitare la libera professione ed assumere l'incarico in oggetto, rilasciata da in data

ART. 2 - GENERALITA' SULL'INCARICO

Le prestazioni, oggetto di affidamento, dovranno essere fornite nel rispetto, ed in coerenza, degli artt. 2.2-4 del disciplinare di gara, predisposto dai competenti uffici della stazione appaltante, che, ancorchè non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E' a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento dell'incarico.

L'Affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, del proprio comportamento nello svolgimento dell'incarico e nell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente restante normativa in materia, da:

- D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.(anche codice dei contratti);
- Regolamento generale emanato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora vigente);
- D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
- Norme tecniche specifiche inerenti le materie relative alle prestazioni oggetto dell'incarico.

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla normativa vigente, dal presente contratto e da quanto presentato in sede di offerta dall'Affidatario.

L'incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l'ufficio operativo di TORINO, che fornirà le necessarie informazioni ed indicazioni.

In ogni caso l'Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie, secondo quanto previsto all'art. 13, in modo tale che le prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all'incarico.

ART. 4 - IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario incaricato quanto indicato ai per. 2.2.1 e 2.2.2 del disciplinare di gara che, ancorchè non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Committente, inoltre, si impegna a fornire all'Affidatario, durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente contratto (Regione, Amministrazioni Comunali, etc.).

ART. 5 - TEMPI DI CONSEGNA

Le attività oggetto dell'incarico dovranno essere avviate a partire dalla data di ricevimento della lettera contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e dovranno essere espletate entro **120 (centoventi) giorni**, naturali e consecutivi, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente richieste e adeguatamente motivate, nonchè concesse formalmente da questa Agenzia.

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell'incarico potrà comportare, a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa dal Committente (previo assenso che dovrà essere richiesto dall'Affidatario), anche nel caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all'Affidatario.

I termini per l'espletamento dell'incarico sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte Committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

ART. 6 - COMPENSO

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di euro oltre CNPAIA ed IVA di legge come risultante dalla procedura di gara.

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 10.

All'Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di redazione dello studio e di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali.

Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle

disposizioni di Legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dell'incarico di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

ART. 7 - INCARICO A PIU' PROFESSIONISTI

Per l'incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di Legge secondo quanto previsto dal bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le responsabilità spettanti ad ognuno secondo la Legge), la somma degli onorari da corrispondere non potrà superare l'importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

ART. 8 - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO

Nel caso di interruzione dell'incarico, la prestazione sarà compensata per la parte effettivamente svolta.

ART. 9 - PENALI

Nel caso in cui l'Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati oltre i termini previsti dall'art. 5, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli artt. 6 e 10.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni, l'Amministrazione potrà con determinazione motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all'Affidatario il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data di efficacia della revoca, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 10, dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 e smi..

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione.

Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni.

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all'Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che la prestazione non sia conforme alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 10 - PAGAMENTI

Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 2234 del Codice Civile, l’emissione delle fatture da parte dell’Affidatario, dovrà avvenire, secondo i seguenti stati di avanzamento:

1. 30% dell’importo contrattuale alla consegna della documentazione relativa alle attività di cui al par. 2.2.2, lett. a), b) e c);
2. 20% dell’importo contrattuale alla consegna della documentazione relativa delle attività di cui al par. 2.2.1., lett. d) ed e);
3. 30% dell’importo complessivo alla consegna della documentazione relativa alle attività di cui al par. 2.2.2;
4. saldo all’approvazione formale da parte della stazione appaltante del progetto preliminare.

Il corrispettivo compenserà:

- tutte le attività tecniche comunque necessarie per lo svolgimento del servizio;
- tutte le spese necessarie per l’espletamento del servizio;
- tutti gli approfondimenti tecnici (ivi compresi ulteriori rilievi topografici, geologico-geotecnici) che l’incaricato riterrà di dover svolgere, oltre a quanto richiesto, a completamento di quanto già in possesso della stazione appaltante;
- analisi archeologica ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riferita al progetto di cui al par. 2.2.2;
- tutte le modifiche/revisioni derivanti dall’iter approvativo del progetto, ovvero dall’esame della documentazione da parte degli enti preposti, purchè non comportanti variazioni nell’impostazione dello studio o negli aspetti che si è richiesto di sviluppare/progettare;
- il supporto alla stazione appaltante nella presentazione dell’attività svolta.

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa e previo assenso della stazione appaltante committente e del Responsabile del procedimento in ordine al proseguimento dell’incarico.

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

Trattandosi di servizi, ai sensi dell’art. 35, c. 18 del D.Lgs n. 50/2016, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell’Affidatario si provvederà d’ufficio alla verifica del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto nell’art. 30, c. 5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 11 - PROPRIETA' DEL PROGETTO

La documentazione dello studio idraulico e del progetto preliminare resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Ferma restando la proprietà intellettuale, a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei documenti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi dei successivi livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

ART. 12 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Affidatario si impegna a fornire la documentazione inerente lo studio idraulico e il progetto di fattibilità tecnico economica /preliminare necessaria agli usi del Committente così come richiesta al par. 2.3 del disciplinare di gara che, ancorchè non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Il Committente si riserva di accettare o meno altri formati dei file proposti dall'Affidatario.

L'Affidatario si impegna, altresì, a presentare la documentazione di cui al precedente comma 1, su richiesta del Committente per riunioni e incontri di vario titolo con gli Enti istituzionali preposti interessati all'attività di cui al presente contratto.

Per la presentazione della predetta documentazione nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all'Affidatario.

L'Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l'espletamento dell'incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell'Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione o modifica dei contenuti della prestazione.

E' espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente all'Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà comunque richiedere al Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.

Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Il Committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di competenti organi consultivi dell'Amministrazione, anche ai fini dell'approntamento delle modifiche richiamate nel presente contratto.

ART. 13 - MODIFICHE

Il Committente si impegna a non apportare in corso d'opera modifiche/integrazioni rispetto a quanto richiesto, senza il preventivo benestare dell'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nello studio idraulico e nel progetto, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad esaminare ed eventualmente approvare, ai vari livelli, i relativi documenti.

Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione dello studio o negli aspetti che si è richiesto di sviluppare, determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati dall'Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti di cui agli artt. 6 e 10, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.

ART. 14 - PARERE DI CONGRUITA'

Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell'Affidatario, si decidesse di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell'Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all'Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge.

ART. 15 - INFORTUNI

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante.

ART. 16 - GARANZA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito una garanzia definitiva, mediante polizza fidejussoria n. emessa in data dalla Assicurazione – Agenzia n. di, di euro..... (oppure mediante fidejussione bancaria rilasciata dalla Banca in data, con n.)

L'Affidatario, inoltre, è in possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali n..... emessa in data dalla Assicurazione – Agenzia n. di, di euro.....

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice

ordinario del competente Foro di Torino. E' esclusa qualsiasi clausola arbitrare.

ART. 19 – RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 1 (uno) mese.

E' fatto salvo, da parte del Committente, il rimborso delle prestazioni svolte dall'Affidatario fino al momento del recesso.

ART. 20 - NORMA GENERALE

Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in merito a compensi per prestazioni aggiuntive, per la progettazione si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. Giustizia 17.06.2016 ed in secondo luogo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli Ordini Professionali Provinciali di Torino.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e s.m.i. e dal "Codice di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di A.I.Po, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del contratto.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie.

Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del DPR 26.10.1972, n. 633 e pertanto sarà registrato, in caso d'uso, a tassa fissa ai fini del DPR 26.10.1972, n. 634.

Resta inteso che sono a carico del Committente l'I.V.A., il contributo integrativo C.N.P.A.I.A., mentre gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, secondo quanto indicato all'art. 14, saranno a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità .

ART. 23 -RINVIO

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice dei contratti pubblici, del Codice Civile e della Contabilità Generale dello Stato.

Per l'Affidatario

Per il Committente